



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO, FATTA A ROMA IL 26 GENNAIO 2018

Art. 30

IN VIGORE

1. Ciascuno degli Stati contraenti notificherà all'altro per iscritto, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle procedure interne richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dell'ultima di tali notifiche, e avrà efficacia: (i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte sulle somme pagate o accreditate a non residenti, il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore, e (ii) con riferimento a tutte le altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore, ma soltanto con riferimento alla quota di reddito maturata dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le disposizioni dell'Articolo 24 (Procedura amichevole), dell'Articolo 25 (Scambio di informazioni) e dell'Articolo 26 (Assistenza nella riscossione delle imposte) hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Versione in vigore dal 4 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 92
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-92-2020/art-30>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it